



Q19-2012

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi  
di Lavoro

Prot. n. AOOGR/124709/Q.100.080.40  
da citare nella risposta

Data: 02/05/2012

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **SU comunicazione fine lavori**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A**      **Direttori Dipartimenti Prevenzione  
Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)
- A**      **Componenti Articolazione  
ex art.67 LR40/2005  
Prevenzione, Igiene e Sicurezza  
Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)
- p.c.**      **Direzione Regionale Lavoro Toscana**  
Dr. Sergio Trinchella  
**drl-toscana@lavoro.gov.it**

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

**Quesito – Può essere considerato legittimo e liberatorio per il coordinatore in fase di esecuzione una "comunicazione di fine cantiere" alla ASL o un verbale in cui tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza (committente, impresa, coordinatore) attestano la fine delle lavorazioni soggette a sicurezza?**

### Risposta

Si ritiene che la formalizzazione della fine dei lavori, conseguita con la verbalizzazione sottoscritta da CSE, committente o responsabile dei lavori, impresa/e affidataria/e, esecutrice e lavoratori autonomi, possa essere ritenuta "legittima e liberatoria."

Una comunicazione di fine lavori inviata alla ASL non è prevista dalla norma.

DD/ic

Il Responsabile del Settore  
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
Dott.ssa Daniela Volpi